

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 76**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 marzo 2007)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema normativo è stato predisposto ai sensi della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2005" che delega il Governo ad adottare decreti legislativi contenenti le norme occorrenti per dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2004/82/CE, compresa nell'allegato B della medesima legge, concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

Allo scopo di realizzare nel territorio dell'Unione Europea un contrasto più efficace contro l'immigrazione illegale, la direttiva individua specifici obblighi nei confronti dei vettori aerei **professionali** che trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri, oltre a quelli stabiliti ai sensi dell'art 26 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.

Il decreto, pertanto, al fine di migliorare i controlli alle frontiere e contrastare l'immigrazione illegale, introduce l'obbligo di comunicazione dei dati necessari a consentire un efficace e tempestivo controllo dei passeggeri da parte dei competenti uffici di polizia di frontiera aerea.

Il provvedimento, che si compone di otto articoli, prevede, infine, una serie di sanzioni amministrative a carico dei vettori inadempienti agli obblighi previsti.

### Articolo 1

L'articolo individua lo scopo del provvedimento, che conformemente all'atto normativo europeo, mira a favorire il contrasto dell'immigrazione illegale ed a migliorare i controlli alle frontiere, attraverso l'introduzione di specifici obblighi nei confronti dei vettori aerei che trasportano passeggeri nel territorio nazionale.

### Articolo 2

L'articolo contiene la definizione dei termini ricorrenti nel decreto, tra cui quella dell'autorità responsabile delle attività relative ai controlli di polizia

di frontiera, che ricomprende anche la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, a cui, ai sensi dell'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che l'ha istituita, spettano compiti di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera, di contrasto dell'immigrazione clandestina e delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, **nonché l'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.**

**Il corpo della Guardia di finanza, infatti, nell'ambito dei propri compiti di polizia economica e finanziaria, previsti dal decreto legislativo n. 68/2001, svolge un'azione finalizzata al contrasto dell'immigrazione clandestina ulteriormente rafforzata per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.**

### **Articolo 3**

L'articolo pone l'obbligo, a carico dei vettori aerei, di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta della predetta autorità, come individuata nell'articolo precedente, i dati, relativi alle persone trasportate, che sono elencati nel medesimo articolo.

Alle informazioni indicate nella direttiva, con elencazione non tassativa, il decreto aggiunge la data di scadenza del documento di viaggio, il luogo di nascita e la data di partenza e di arrivo, informazioni che, secondo i principi che regolano il trattamento dei dati personali, appaiono pertinenti rispetto alle finalità del provvedimento e che sono già nella disponibilità dei vettori.

In ogni caso, il decreto dispone che la trasmissione delle informazioni di cui si tratta non esonera il vettore dall'osservanza degli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, né dall'obbligo di informare le persone trasportate circa le finalità e modalità del trattamento dei dati, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo rinvia, infine, ad un successivo decreto ministeriale - le cui modalità di adozione sono fissate dal successivo articolo 7 - la determinazione delle modalità di trasmissione, da parte dei vettori, delle informazioni in parola, limitandosi a stabilire espressamente, come previsto dalla direttiva comunitaria, che la modalità di comunicazione ordinaria (salvo temporaneo impedimento) sia quella elettronica e assicuri la

immediata disponibilità dei dati medesimi da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.

Il rinvio ad un successivo decreto ministeriale, che, come chiarisce la disposizione transitoria contenuta nel richiamato articolo 7 del decreto, disciplinerà le modalità tecnico operative della comunicazione dei dati, mira a consentire una rapida ed efficace procedura per la trasmissione, anche nell'interesse degli stessi vettori, che, per adempiere all'obbligo imposto dal provvedimento, avranno necessità di acquisire precise ed univoche istruzioni da parte delle competenti autorità, oltre ad introdurre un indispensabile elemento di flessibilità inteso anche ad assicurare un tempestivo adeguamento ad eventuali innovazioni tecnologiche.

#### **Articolo 4**

L'articolo prevede che i dati trasmessi dai vettori siano registrati in via provvisoria dagli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera e che, successivamente all'ingresso dei passeggeri, siano cancellati entro 24 ore dalla ricezione.

La disposizione prevede, conformemente a quanto contenuto nella medesima Direttiva, una deroga fino a sei mesi nel caso in cui i predetti dati siano indispensabili per l'attività di prevenzione o per esigenze di polizia giudiziaria. E' svincolata da tali limiti temporali la conservazione dei dati destinati, per legge, a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Pur rinviando per le modalità operative al decreto ministeriale di cui all'articolo 7, si stabilisce in capo al vettore aereo un obbligo di cancellazione dei dati trasmessi entro 24 ore dall'arrivo del volo.

Con clausola di chiusura, infine, si precisa che, comunque, le modalità e tempi di trattamento dei dati devono risultare proporzionati rispetto agli scopi previsti dallo stesso articolo e devono rispettare le disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 5**

L'articolo, facendo salve le sanzioni penali previste dall'ordinamento in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché quelle amministrative di cui all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 298, individua le sanzioni amministrative che devono essere comminate al vettore aereo inadempiente alle disposizioni del presente decreto.

La norma, in particolare, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria variabile in caso di mancata cancellazione dei dati nei termini o in caso di omessa o erronea comunicazione degli stessi, mentre per i casi più gravi o per la recidiva prevede la sospensione o la revoca della licenza, in ragione della gravità del comportamento del vettore aereo.

### **Articolo 6**

L'articolo stabilisce che il procedimento di contestazione e di applicazione delle sanzioni sia disciplinato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e attribuisce all' ENAC la competenza ad irrogare le predette sanzioni. Limitatamente alle violazioni relative alla mancata cancellazione da parte dei vettori dei dati trasmessi, la competenza è attribuita al Garante per la protezione dei dati personali.

### **Articolo 7**

L'articolo rinvia ad un decreto direttoriale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dei trasporti, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente schema normativo, l'individuazione delle modalità tecniche e operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni di cui all'art 3. Il decreto è adottato su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, atteso che tra le informazioni di cui si tratta sono compresi anche dati personali.

### **Articolo 8**

L'articolo, relativo alle disposizioni finali, contiene la clausola di invarianza finanziaria.



# *Ministero dei Trasporti*

## *Ufficio Legislativo*

### **ANALISI TECNICO NORMATIVA**

#### **1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:**

La direttiva 2004/82/CE è compresa nell'allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29, (Legge comunitaria 2005)

**a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:**

- riserva assoluta o relativa di legge;
- precedenti norme di delegificazione.

La direttiva che si recepisce, approvata dal Consiglio il 29 aprile 2004, ha lo scopo di migliorare i controlli alle frontiere e di combattere l'immigrazione illegale.

**b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario**

Il presente schema normativo dà attuazione alla direttiva comunitaria 2004/82/CE, introducendo nell'ordinamento nazionale le disposizioni atte a regolare le modalità di trasmissione e di temporanea conservazione dei dati personali dei passeggeri.

**c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative**



# *Ministero dei Trasporti*

## *Ufficio Legislativo*

### **primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali**

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali

### **2) Elementi di drafting e di linguaggio normativo**

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

#### **a) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

### **3) Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia**

Non risultano progetti di legge in corso di esame, connessi al contenuto delle disposizioni del presente decreto legislativo.



# *Ministero dei Trasporti*

## *Ufficio Legislativo*

### **Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**

#### **Soggetti destinatari**

Destinatari del provvedimento sono i vettori che, in forza della direttiva che si recepisce, sono obbligati a comunicare agli uffici di polizia di frontiera, i dati relativi alle persone trasportate.

#### **La ratio dell'intervento**

Dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/82/CE, introducendo nell'ordinamento nazionale le disposizioni atte a regolare le modalità di trasmissione e di temporanea conservazione dei dati personali dei passeggeri.

#### **Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi**

Con il recepimento della presente direttiva si mira a migliorare i controlli alle frontiere ed a combattere l'immigrazione illegale.

A tal fine si disciplinano le modalità della trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati personali dei passeggeri agli uffici di polizia di frontiera per l'effettuazione dei preventivi controlli.

Le modalità di trasmissione e di conservazione dei dati sono dettate nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' previsto, altresì, in caso d'inosservanza delle disposizioni, un apposito regime sanzionatorio.

#### **Verifica dell'esistenza di oneri finanziari**

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### **Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;

Visto l'articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2005), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/82/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima,

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di

Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990";

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente nazionale aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del.....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

*(Obiettivi)*

1. Al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale, il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per :

- a) vettore: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
- b) frontiere esterne: le frontiere esterne dello Stato italiano con i paesi terzi;
- c) controllo alla frontiera: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;

- d) valico di frontiera: ogni valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, ***nonché dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza***, incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
- e) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: le autorità responsabili delle attività relative ai controlli di polizia di frontiera.

### Art. 3

#### *(Trasmissione dei dati)*

1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, ***nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza***, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:
  - il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
  - la cittadinanza;
  - il nome completo;
  - la data e il luogo di nascita;
  - il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano;
  - il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;
  - l'ora di partenza e la durata del volo;
  - il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo;
  - il primo punto di imbarco.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, **nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza**, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato.

4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 4

##### *(Trattamento dei dati)*

1. I competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, **nonché dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza**, registrano i dati comunicati in via provvisoria e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si rendano indispensabili in relazione alla

prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività d'indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a tali attività, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il vettore è obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo, i dati trasmessi ai competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalità previste nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7.

4. Resta fermo l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e per il tempo strettamente necessario.

#### Art. 5

#### (Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorità ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 50000 euro per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati.

2. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati.

3. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,

autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 50000 euro.

#### Art. 6

*(organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni)*

1. Le violazioni di cui all'articolo 5 sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 689 del 1981 è presentato all'ENAC ovvero, limitatamente alla violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### Art. 7

*(Disposizioni transitorie)*

1. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dei trasporti e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità tecniche ed operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni di cui all'articolo 3.

Art.8

*(Disposizioni finali)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3,4,5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche europee;

Vista la direttiva del Consiglio 2004/82/Ce del 29 aprile 2004;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

### PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche europee ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva comunitaria n. 2004/82/Ce che prevede determinate comunicazioni per finalità di controllo alle frontiere e di contrasto dell'immigrazione illegale.

In relazione a tali finalità, la direttiva individua specifici obblighi per i vettori aerei che trasportano passeggeri diretti nel territorio degli Stati membri. Conseguentemente, il

decreto legislativo dovrà introdurre un obbligo per i vettori aerei di comunicare in anticipo a determinati uffici competenti dati relativi a voli e a passeggeri.

Il presente parere si riferisce ad una versione aggiornata dello schema che tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell'ambito e a seguito di alcuni incontri tenutisi presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### OSSERVA

1. Gli atti di recepimento della direttiva n. 2004/82/Ce, basata sul c.d. "primo pilastro" europeo, presuppongono il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla direttiva n. 95/46/Ce in materia di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, richiamata espressamente e fatta salva in più punti della prima direttiva (considerando 8, 9 e 12; art. 6 dir. n. 2004/82/Ce).

In questa prospettiva la medesima direttiva n. 2004/82/Ce richiama, in particolare, il principio di finalità nel trattamento dei dati (art. 6, par. 1, lett. b), dir. 95/46/Ce) specificando che, nelle finalità di controllo alle frontiere e di contrasto dell'immigrazione clandestina per cui è lecito trattare i dati dei passeggeri, rientra il caso in cui sia necessario produrre mezzi di prova in procedimenti diretti all'applicazione della normativa in materia di immigrazione, incluse le relative disposizioni sulla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale (considerando 12 dir. n. 2004/82/Ce).

2. Alla luce di tale quadro normativo, il decreto dovrà quindi individuare i dati che i vettori devono comunicare, nonché i soggetti cui essi devono essere trasmessi, in modo conforme a quanto previsto dalla predetta direttiva e nel rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità e di finalità nel trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice).

Mentre i dati che devono essere comunicati risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire e alle corrispondenti prescrizioni della direttiva (art. 3, comma 2, dello schema), l'individuazione dei soggetti destinatari dei dati stessi presenta

profili critici limitatamente a due entità, in relazione alle competenze ad esse attribuite nell'ordinamento italiano (Agenzia delle dogane e Corpo della Guardia di finanza).

Infatti, la direttiva in questione riguarda una specifica finalità di controllo e di contrasto dell'immigrazione illegale che non è di tipo generale (riguardante, cioè, tutti i valichi di frontiera anche terrestri o marittimi, nonché la circolazione di beni e merci), ma concerne esclusivamente le frontiere *aeree* esterne degli Stati membri e, altresì, in relazione al solo transito di persone fisiche.

In relazione a tale circoscritta finalità, dal contesto normativo rappresentato e dagli atti posti comunque a disposizione di questa Autorità, non risulta documentato che, a differenza degli *"uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera"* aerea, per i quali non si esprime alcun rilievo, anche l'Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza siano dotati di specifici compiti in materia di contrasto dell'immigrazione illegale presso gli aeroporti nazionali individuati come frontiere esterne, secondo la definizione contenuta nella Convenzione per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui la direttiva 2004/82/Ce costituisce uno sviluppo (art. 35 l. n. 189/2002; art. 1, l. n. 189/1959; art. 6 d. lg. n. 68/2001; art. 2, commi 6 e 7, d.l. n. 203/2005, conv. dalla l. n. 248/2005; art. 18. d.m. 2 agosto 1977; d.m. 28 aprile 2006).

In mancanza di un'univoca attribuzione normativa di tali specifici compiti anche all'Agenzia delle dogane e al Corpo della Guardia di finanza, risulta quindi praticabile procedere alla trasmissione sistematica dei dati oggetto del presente decreto ai soli organi normativamente *"incaricati dei controlli di polizia di frontiera"* aerea. Ciò comporta la conseguente modifica dei pertinenti articoli dello schema (artt. 2, comma 1, lett. d); 3, commi 1 e 3; 4, comma 1).

3. All'articolo 4, comma 1, va chiarito che "i dati comunicati" dai vettori sono solo i medesimi dati richiesti dai competenti uffici ai sensi dell'articolo 3. Tale osservazione può essere recepita inserendo dopo la parola "comunicati" le seguenti: *"su richiesta ai sensi dell'articolo 3"*.

4. Occorre, altresì, formulare l'articolo 4, comma 2, in modo che risulti inequivoco che in caso di uso indispensabile per ragioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale o in relazione ad un'attività d'indagine in corso, i dati trasmessi dai vettori potranno essere conservati dai competenti uffici, temporaneamente, per non oltre sei mesi e dovranno essere, quindi, cancellati quando non siano più indispensabili e, in ogni caso, alla scadenza dei sei mesi stessi. Si ravvisa, pertanto, la necessità di espungere dal comma le parole da " , salvo che si tratti di dati" sino alla fine del periodo.

L'obbligo per le forze di polizia stabilito dalla legge n. 121 del 1981 (art. 6, primo comma, lett. a)), non modificato dal testo in esame, di comunicare al C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza informazioni e dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della criminalità non può, infatti, rappresentare (come l'attuale testo dell'articolo 4, comma 2, autorizza, invece, a ritenere) una ragione giustificativa per conservare, altresì, a tempo indeterminato i predetti dati memorizzati altrove temporaneamente.

5. Lo schema individua, poi, le sanzioni amministrative che devono essere comminate al vettore aereo inadempiente alle disposizioni del decreto. Nel caso in cui il vettore non cancelli nei termini previsti i dati raccolti e trasmessi ai competenti uffici, la relativa sanzione è applicata dal Garante (artt. 5, comma 4, e 6). Limitatamente a quest'ultimo aspetto si rappresenta peraltro l'opportunità di raccordare meglio il minimo e massimo della sanzione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981 (prevedendo ad esempio che la sanzione pecuniaria sia da 10.000 a 60.000 euro).

In conclusione, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo a condizione che si tenga conto delle osservazioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il recepimento della direttiva comunitaria n. 2004/82/Ce concernente l'obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, a condizione che:


- a) tutti i soggetti destinatari dei dati siano dotati normativamente dei compiti previsti dalla medesima direttiva (punto 2 della premessa);
- b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola "comunicati" siano inserite le seguenti: "su richiesta ai sensi dell'articolo 3" (punto 3 della premessa);
- c) l'articolo 4, comma 2, dello schema sia formulato in modo che risulti più chiaro che gli uffici di polizia hanno l'obbligo di cancellare i dati temporaneamente conservati per le finalità ivi previste, in ogni caso, alla scadenza dei sei mesi, sopprimendo le parole da ", salvo che si tratti di dati" sino alla fine del periodo (punto 4 della premessa).

Roma, 13 *settembre* 2007

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

